



## STATUTO

### GENERALITÀ E SCOPI

**Art. 1** - Il presente Statuto è adottato dall'associazione denominata « ASSOCIAZIONE DIRIGENTI DI AZIENDE INDUSTRIALI DELLA PROVINCIA DI CREMONA » avente sede in Cremona.

**Art. 2** - L'associazione è apartitica e, nell'ambito degli scopi previsti dallo Statuto della Federazione Nazionale Dirigenti Aziende Industriali F.N.D.A.I., si propone in particolare di:

- rappresentare, difendere e tutelare gli interessi generali e sindacali dei Dirigenti associati;
- di consigliarli ed assisterli nelle loro questioni e controversie individuali e collettive che eventualmente sorgessero durante o in conseguenza del rapporto di lavoro e nelle questioni;
- previdenziali e assistenziali;
- promuovere e sostenere iniziative di solidarietà fra gli associati;
- promuovere iniziative di carattere tecnico e culturale tendenti alla valorizzazione ed al perfezionamento della funzione di dirigente nell'ambito della azienda e della società.

**Art. 3** - L'associazione aderisce, nell'interesse generale della categoria, alla Federazione Nazionale Dirigenti Aziende Industriali F.N.D.A.I. con sede in Roma ed alla Unione Regionale dei Sindacati Dirigenti Aziende Industriali con sede in Milano, secondo quanto previsto dallo statuto della F.N.D.A.I.

### ASSOCIATI

**Art. 4** - Possono far parte dell'associazione coloro che, in aziende industriali o esercenti servizi interessanti l'industria hanno un rapporto di lavoro con la qualifica di dirigente ai sensi dell'art. 2095 C.C. e che svolgono la loro attività nel territorio della Provincia di Cremona al momento dell'iscrizione.

**Art. 5** - Non possono essere iscritti all'associazione coloro che in seno alla azienda nella quale esplicano l'attività dirigenziale abbiano figura di datore di lavoro al momento dell'ammissione.

**Art. 6** - Gli iscritti all'associazione non possono appartenere, per l'attività per la quale sono iscritti, ad altre organizzazioni sindacali. Non costituisce invece motivo di incompatibilità l'iscrizione ad Ordini, Albi e Sindacati di carattere professionale.

**Art. 7** - La partecipazione all'associazione comporta per l'iscritto l'obbligo di osservare le norme dello Statuto, le deliberazioni degli organi dell'associazione nonché i contratti collettivi e gli accordi stipulati dalla Federazione Nazionale Dirigenti Aziende Industriali o direttamente dalla associazione.

**Art. 8** - Gli iscritti sono tenuti a corrispondere la quota annuale di associazione nella misura fissata dal Consiglio Direttivo. Per i dirigenti pensionati non più in servizio attivo la quota annuale può essere ridotta.

I versamenti non sono rivalutabili né ripetibili in nessun caso e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione, né in caso di estinzione, di recesso o di esclusione dall'Associazione, può farsi luogo alla richiesta di rimborso di quanto versato all'Associazione a titolo di fondo comune.

Il versamento non crea altri diritti di partecipazione, e segnatamente non crea quote di partecipazione trasmissibile a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi.

In caso di suo scioglimento, per qualunque causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili od avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

**Art. 9** - Per l'ammissione all'associazione il dirigente deve presentare domanda scritta corredata di adeguata documentazione comprovante la sua qualità di dirigente con rapporto di lavoro subordinato e corrispondere la tassa di iscrizione nella misura fissata dal Consiglio Direttivo.

Sull'ammissione del dirigente decide in via definitiva il Consiglio Direttivo.

**Art. 10** - L'associato che cessa dalla qualifica di dirigente può, a domanda, rimanere iscritto all'associazione, a giudizio insindacabile del Consiglio Direttivo, purché non svolga attività ritenute incompatibili o comunque in contrasto con l'appartenenza all'associazione e con i suoi scopi.

**Art. 11** - L'iscrizione vale per un anno solare e si intende tacita mente rinnovata per ugual periodo.

Gli iscritti che non presentano per lettera le loro dimissioni entro il 31 ottobre di ogni anno sono considerati iscritti anche per l'anno successivo e obbligati al versamento della quota annuale.

**Art. 12** - La qualità di iscritto si perde:

- a) per decesso;
- b) per dimissioni;
- c) per morosità;
- d) per gravi violazioni degli obblighi sanciti dallo statuto.

Nei casi sotto c) e d) il provvedimento è preso dal Consiglio Direttivo in via definitiva con la maggioranza di almeno i due terzi dei suoi membri.

## ORGANI

**Art. 13** - Gli organi dell'associazione sono:

- a) l'assemblea degli iscritti;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei Revisori dei Conti;

e) il Tesoriere.

Tutte le cariche sono gratuite e hanno la durata di un triennio.

Allo scadere dei triennio vanno rinnovate ed è ammessa la rieleggibilità. Non potranno far parte del Consiglio stesso più di due dirigenti di una stessa società.

## ASSEMBLEA

**Art. 14** - L'assemblea può essere ordinaria e/o straordinaria.

Gli iscritti sono convocati in assemblea ordinaria dal Presidente almeno una volta all'anno, entro il primo semestre, mediante comunicazione scritta diretta a ciascun iscritto almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea. La lettera di convocazione deve indicare l'ordine del giorno, luogo, giorno e ora fissati per l'assemblea.

L'assemblea straordinaria è convocata tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario, oppure dietro richiesta dei Revisori dei Conti oppure su domanda firmata da almeno un quinto degli iscritti.

L'assemblea straordinaria è convocata mediante comunicazione scritta e deve indicare l'ordine del giorno, luogo, giorno e ora fissata per l'assemblea.

**Art. 15** - Compiti dell'assemblea sono:

- a) dare direttive generali e deliberare sulle questioni di particolare importanza riguardanti l'attività dell'associazione nel quadro dello statuto della Federazione Nazionale Dirigenti Aziende Industriali F.N.D.A.I.

- b) eleggere il Presidente dell'associazione;

- c) eleggere i membri del Consiglio Direttivo in numero pari non maggiore di otto con modalità tali da assicurare un'adeguata rappresentanza di dirigenti sia in servizio che in pensione;

- c) eleggere tre revisori dei conti;

- d) approvare i bilanci annuali consuntivi e preventivi;

- e) deliberare eventuali modifiche dello statuto;

- f) deliberare l'eventuale scioglimento dell'associazione.

**Art. 16** - Hanno diritto di intervenire all'assemblea tutti gli iscritti in regola con il pagamento della quota sociale. Gli associati possono farsi rappresentare da altri iscritti, ma non sono ammesse più di cinque deleghe per iscritto.

**Art. 17** - L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o da altra persona nominata dalla assemblea.

Il Presidente dell'assemblea nomina un Segretario o, ove lo ritenga, due scrutatori. Il Presidente constata la regolarità delle deleghe e in genere del diritto di intervento all'assemblea.

Delle riunioni di assemblea si redige verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

**Art. 18** - L'assemblea è validamente costituita e delibera quando è presente la metà più uno degli iscritti in prima convocazione ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.

Le deliberazioni in ogni caso sono prese a maggioranza dei votanti con le eccezioni previste dagli articoli 28 e 29.

#### PRESIDENTE

**Art. 19** - Le elezioni del Presidente dell'associazione, dei Consiglieri e dei Revisori dei Conti avvengono con votazione segreta sotto il controllo dei due scrutatori nominati dal Presidente dell'assemblea.

Qualora durante il mandato, per qualsiasi motivo, si rendesse vacante uno o più posti di consigliere o di revisore, si procederà alla reintegrazione in base alla graduatoria risultante dall'assemblea che ha eletto il consiglio o i revisori dei conti.

#### CONSIGLIO DIRETTIVO

**Art. 20** - Il Consiglio Direttivo dell'associazione è composto dal Presidente e dai membri eletti dalla assemblea. I componenti del Consiglio durano in carica un triennio e sono rieleggibili.

Compiti del Consiglio sono:

- a) eleggere il Vice Presidente ed il Tesoriere fra i suoi membri;
- b) nominare il Segretario che potrà essere scelto anche fra i non soci;
- c) attuare le deliberazioni dell'assemblea;
- d) promuovere, deliberare ed attuare iniziative e provvedimenti tendenti a conseguire i fini previsti dal presente statuto e dallo statuto Federale;
- e) pronunciarsi in via definitiva sull'ammissione e sulla perdita della qualità di iscritto nei casi c) e d) di cui all'art. 12;
- f) esaminare le relazioni e bilanci annuali consuntivi e preventivi nonché deliberare sulla utilizzazione delle eventuali eccedenze di bilancio;
- g) deliberare sulla misura, sui criteri e sulle modalità di versamento dei contributi associativi nonché sulle spese di funzionamento dell'associazione;
- h) disporre l'ordinamento e i servizi dell'associazione anche mediante l'adesione a raggruppamenti regionali o ad altri enti;
- i) sottoporre all'approvazione dell'assemblea eventuali modifiche dello statuto;
- l) designare i rappresentanti dell'associazione presso altri enti esterni e presso gli organi della F.N.D.A.I.

**Art. 21** - Il Consiglio si riunisce almeno una volta ogni tre mesi e tutte le volte che il Presidente riterrà di convocarlo o che un terzo dei componenti lo richieda.

Le sue sedute, presiedute dal Presidente, sono valide con la presenza di almeno la metà dei componenti. Le delibere sono prese a maggioranza assoluta dei voti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Perde la qualifica di membro del Consiglio Direttivo il consigliere che senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive nel periodo di un anno.

**Art. 22** - Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione nei confronti sia degli iscritti che dei terzi, presiede il Consiglio, dà esecuzione alle delibere dell'assemblea e del Consiglio, controlla in genere l'attuazione delle direttive dell'associazione.

In caso di urgenza può esercitare i poteri del consiglio salvo ratifica dello stesso alla prima riunione.

Dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

In caso di assenza o di impedimento è sostituito dal Vice Presidente.

#### SEGRETARIO

**Art. 23** - Il Segretario provvede alla ordinaria amministrazione della associazione e ne segue particolarmente l'indirizzo amministrativo e svolge gli incarichi che gli vengono affidati dal Presidente.

#### TESORIERE

**Art 24** - Il Tesoriere sovrintende alla amministrazione ordinaria della associazione.

#### REVISORI DEI CONTI

**Art. 25** - I Revisori dei Conti vigilano sulla gestione economica e finanziaria, eseguendo verifiche di cassa e contabili, riscontrano l'esattezza dei bilanci e li controfirmano. Durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

#### PATRIMONIO - AMMINISTRAZIONE - BILANCI

**Art. 26** - Il patrimonio è costituito da:

- a) beni mobili e immobili venuti in proprietà della associazione per acquisti, lasciti, donazioni;
- b) eccedenze annue di bilancio;
- c) rendite patrimoniali non destinate a fronteggiare le spese annuali di gestione.

Le entrate dell'associazione sono costituite:

- a) dalle quote sociali;
- b) da ogni altra entrata che concorra ad aumentare l'attivo sociale.

Del patrimonio deve essere tenuto un inventario annualmente aggiornato. Al tesoriere dell'associazione è affidato il controllo dello stato patrimoniale. Gli ordini di pagamento e di incasso vengono firmati dal Presidente o dal Tesoriere ove il Consiglio Direttivo non deliberi diversamente.

**Art. 27** - L'esercizio finanziario chiude al 31 dicembre di ogni anno. Il Tesoriere compila il bilancio consuntivo e quello preventivo alla fine di ogni anno solare presentandoli al Consiglio Direttivo per la successiva approvazione da parte dell'assemblea.

#### MODIFICHE DELLO STATUTO

**Art. 28** - Le modifiche dello statuto, in deroga a quanto stabilito dall'art. 18, sono deliberate dall'assemblea a maggioranza.

L'assemblea si ritiene valida quando sono presenti di persona o per delega almeno un quarto degli iscritti.

#### SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

**Art. 29** - Lo scioglimento dell'associazione è deliberata dall'assemblea con voto favorevole di almeno tre quarti degli iscritti.

La deliberazione di scioglimento deve prevedere la nomina di uno o più liquidatori, i relativi poteri e determinare in quale modo dovrà liquidarsi il patrimonio sociale.

## APPROVAZIONE

**Art. 30** - Il presente statuto, approvato dall'assemblea degli iscritti del 14 novembre 1981 sostituisce ad ogni effetto il precedente statuto dell'associazione.

**Art. 31** - Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme di legge in materia.

*Statuto adeguato alle disposizioni di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997 n. 460, in materia di trattamento tributario degli enti non commerciali in data 16 dicembre 1998*

*Repertorio n. 66474, raccolta n. 8420, data 30/12/1998, notaio Giancarlo Quaini - Cremona*